



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

D.LGS 175/2016 - ART.20

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CCIAA DI TORINO

Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 213 del 16/12/2019

Dicembre 2019



Sommario

<u>1</u>	<u>Premessa</u>	3
<u>2</u>	<u>Il quadro normativo di riferimento</u>	4
<u>2.1</u>	<u>Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016</u>	4
<u>2.2</u>	<u>Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.</u>	4
<u>3</u>	<u>Le partecipazioni della CCIAA di Torino al 31/12/2018</u>	10
<u>3.1</u>	<u>Le partecipazioni dirette</u>	10
<u>3.2</u>	<u>Le partecipazioni indirette</u>	15
<u>4</u>	<u>Risultati conseguiti con i piani di revisione</u>	18
<u>4.1</u>	<u>Dismissioni effettuate e in corso: aggiornamento</u>	19
<u>4.2</u>	<u>Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento</u>	21
<u>4.3</u>	<u>Analisi annuale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate</u>	22
<u>5</u>	<u>Conclusioni</u>	24



Premessa

Il presente documento viene predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", che prevede che fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il comma 4 dell'articolo 20 stabilisce che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Con deliberazione n. 131 del 25/09/2017 la Giunta camerale ha approvato il piano straordinario di revisione delle partecipazioni detenute secondo quanto prevede l'articolo 24, alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, veniva fissata al 23 settembre 2016.

Con deliberazione n. 214 del 17/12/2018 la Giunta camerale ha approvato il primo piano periodico previsto dalla normativa in oggetto, riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2017, prendendo altresì atto dei risultati conseguiti con il piano di revisione straordinaria.

La ricognizione in oggetto delle partecipazioni societarie possedute è effettuata alla data del 31/12/2018 al fine di evidenziare i risultati conseguiti con i precedenti piani ed eventualmente individuare ulteriori partecipazioni da alienare, in quanto non più rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico il TUSP prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

I precedenti Piani che la Camera di commercio di Torino ha adottato approvati con deliberazione di Giunta n. 48 del 26/03/2015, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), con deliberazione di Giunta n. 131 del 25/09/2017 e con deliberazione di Giunta n. 214 del 17/12/2018 sono stati tutti trasmessi al MEF – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo Partecipazioni entro i termini previsti dallo stesso e inviati alla Corte dei Conti rispettivamente in data 23/04/2015 prot. 24957, in data 24/10/2017 prot. 95059 e in data 18/02/2019 prot. 16997.



Il quadro normativo di riferimento

Prima di richiamare brevemente la normativa più recente ed in vigore relativamente alle partecipazioni in società da parte di Pubbliche Amministrazioni, si riportano in maniera sintetica le norme che definiscono le funzioni delle Camere di commercio, nonché le condizioni e i limiti entro cui questi enti possono detenere delle partecipazioni.

Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il d. lgs. attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane.

Tale decreto non modifica l'art. 1 comma 1 della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali."

Il d. lgs. 219/2016 modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'ente camerale. In definitiva, mediante tale provvedimento **vengono confermati** alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le **nuove funzioni** si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Nel nuovo decreto non si modifica poi il comma 4 dell'art. 2 di tale legge che dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che le Camere di commercio, "per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."

Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii.

La normativa più recente sull'attività di razionalizzazione che gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare è, come già premesso, il d. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, vigente dal 23



settembre 2016 e costituito da 28 articoli, più un allegato. Tale decreto è stato successivamente modificato ed integrato dal d. lgs. del 16 giugno 2017, n. 100, vigente dal 27 giugno 2017.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti del decreto in tema di razionalizzazione, ed in particolare una sintesi degli articoli 3, 4, 5, 10, 20, 24 e 26 del medesimo.

Art. 3: Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

In questo articolo vengono definite le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa".

Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.

Art. 4: Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

Vengono definite le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione. Nel comma 1 si afferma il principio generale che "le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Nei limiti posti da questo primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)¹;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza.

Nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;
- quelle definite in house;
- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

¹ Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato)."



- quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi *ad hoc* dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- e infine quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

Art. 5: Oneri di motivazione analitica

In questo articolo si prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisizione di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato rispetto alle finalità istituzionali dell'ente pubblico e quindi anche da parte delle Camere di commercio. Tale valutazione va fatta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, rispettando i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la valutazione della stretta necessità non può essere fatta per gruppi omogenei di società, ma va effettuata per ogni singola partecipazione valutando l'attività effettivamente svolta ed il collegamento con le funzioni camerali assegnate dal d. lgs. 219/2016.

Art. 10: Alienazioni di partecipazioni sociali

Gli atti che deliberano l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle Pubbliche amministrazioni devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione.

La procedura di alienazione delle partecipazioni va effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. "In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."

Art. 16: Società in house

"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli statuti delle società in house debbano prevedere che "oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."



Art. 20: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

In questo articolo è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione.

I piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate nelle seguenti condizioni:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie richiamate dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) la società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ;
- e) la società per quattro dei cinque esercizi precedenti ha prodotto un risultato negativo; ad esclusione delle società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (SIG);
- f) esiste una necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) esiste una necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Nel giugno 2017 sono state approvate dal Consiglio dei Ministri alcune disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 175/2016, riportate nel d. lgs. 100 del 16 giugno 2017. Una tra le più significative modifiche introdotte riguarda la condizione imposta nella lettera d). Le modifiche recitano "che ai fini dell'applicazione del criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro".

Il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.



Il comma 5 dell'articolo 20 infine prevede che i piani di riassetto possano prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Art. 24: Revisione straordinaria delle partecipazioni

L'art. 24 prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d. lgs. (quindi entro il 22 marzo 2017), le Pubbliche Amministrazioni effettuino una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, allo scopo di verificare che le stesse abbiano i requisiti previsti dal decreto. Le partecipazioni prive dei requisiti devono essere alienate entro un anno dalla ricognizione. L'esito della ricognizione deve essere comunicato alle apposite banche dati e reso disponibile alla struttura di coordinamento istituita presso il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente, così come avviene per il Piano di razionalizzazione.

La data di presentazione della revisione straordinaria delle partecipazioni delle pubbliche amministrazioni ha subito uno slittamento riportato nel d. lgs. 100/2017, che l'ha posticipata al 30 settembre 2017.

Art. 26: Altre disposizioni transitorie

Le società a controllo pubblico devono adeguare il proprio statuto alle disposizioni del TUSP entro il 31 luglio 2017 (termine prorogato dal d. lgs. 100/2017).

Questo articolo dispone, inoltre, ulteriori tipologie di società per le quali l'art. 4 del d. lgs. 175/2016 non si applica alle società:

- aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei fondi europei per conto dello Stato e delle Regioni;
- partecipate quotate detenute al 31 dicembre 2015;
- derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale;
- già costituite e autorizzate alla data del 23/09/2016 alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019

La legge finanziaria 2019 prevede alcune modifiche al T.U.S.P. fra le quali:

Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «*5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*».

I commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP stabiliscono quanto segue:

- L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.



- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- In base al nuovo comma 5-bis, qualora una società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, l'ente socio non è obbligato (sino al 31 dicembre 2021) ad alienare le azioni e, conseguentemente, in tali società non vige la sanzione del divieto di esercitare i poteri del socio prevista dal comma 5 dell'art. 24.



Le partecipazioni della CCIAA di Torino al 31/12/2018

L'art. 20 del d. lgs. 175/2016 impone un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni dirette (con qualunque quota di possesso) e in aggiunta anche per quelle indirette².

Di seguito quindi vengono riportati i dettagli delle partecipazioni della Camera di Torino, relativamente allo stato di attività, al capitale sottoscritto e alle quote partecipative, situazione a livello di sistema camerale regionale.

Le partecipazioni dirette

Alla data del 31 dicembre 2018 la Camera di commercio di Torino detiene partecipazioni dirette in n. 21 società.

Esse sono:

Denominazione società	% posseduta
Agroqualità spa	6,1236
BI.P.CA. spa	6,545
B.M.T.I. scpa	0,0126
C.A.A.T. scpa	2,6948
Ceipiemonte scpa	22,062
Ecocerved scarl	16,6986
Environment Park spa	10,4467
Finpiemonte spa	0,0706
Finpiemonte Partecipazioni spa	0,7962
Ic Outsourcing scarl	9,975
I3P scpa	16,6667
InfoCamere scpa	16,3698
Tecnoborsa scpa	0,182
Tecno Holding spa	27,8844
TecnoServiceCamere scpa	20,5677
Turismo Torino e Provincia scl	2,994
Eurofidi scarl in liquidazione	0,2884
Icarus scpa in liquidazione	8,2837

² L'art. 2, comma 1, lettera g) definisce la "partecipazione indiretta" come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;



Job Camere srl in liquidazione	11,1025
Montepo srl in liquidazione	10
Villa Gualino scarl in liquidazione	25,52

Le società in house del sistema camerale alle quali la Camera di commercio di Torino partecipa a tale data sono: Borsa Merci Telematica Italiana scpa, Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte scpa, Ecocerved srl, IC Outsourcing srl, InfoCamere scpa, TecnoServiceCamere scpa. Tali società sono state iscritte nell'elenco ANAC istituito ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Si precisa che Finpiemonte spa è una società in house della Regione Piemonte.

La Camera di commercio di Torino partecipa poi alle seguenti società non in house del sistema camerale: Società per la Certificazione della Qualità nell'Agroalimentare - Agroqualità spa, Tecno Holding spa, Tecnoborsa scpa.

Tali società assumono rilievo in quanto partecipate dalle Camere di commercio a livello nazionale e svolgono attività finalizzate a garantire i servizi istituzionali delle stesse costituendo quindi il sistema camerale, una vera e propria rete che nel suo insieme rappresenta un patrimonio di conoscenze, know how e tecnologie oltreché di capitale economico ed umano costruito e sviluppato negli anni dagli enti che ne fanno parte.

Le altre società per la promozione e lo sviluppo del territorio detenute sono: Bioindustry Park Silvano Fumero spa, Centro Agro-Alimentare Torino - C.A.A.T. scpa, Parco Scientifico e Tecnologico per l'Ambiente Environment Park Torino spa, Incubatore del Politecnico scpa, Turismo Torino e Provincia srl.

A tali società l'ente partecipa insieme agli altri enti locali del territorio anche in relazione alle strategie di sviluppo condivise.

Si segnala poi che, Icarus scpa in liquidazione è stata posta in liquidazione volontaria dal 28/12/2015, Job Camere srl in liquidazione è stata posta in scioglimento e liquidazione dal 28/07/2015, Eurofidi società consortile di garanzia collettiva fidi srl è stata posta in liquidazione e scioglimento in data 15/09/2016, Montepo spa è stata trasformata in srl e posta in scioglimento e liquidazione in data 9/4/2018. La società Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione è stata posta in scioglimento e liquidazione dal 27/10/2011, in data 28/12/2018 è stata presentata istanza di cancellazione al Registro Imprese con chiusura della liquidazione e cancellazione efficace dal 04/01/2019.

La partecipazione in Uniontrasporti scarl è stata ceduta ad altra Camera di commercio nel dicembre 2018. La partecipazione nella società Finpiemonte Partecipazioni spa è stata dismessa in data 13/12/2019 mediante girata alla società. E' tuttora in fase di dismissione la partecipazione nella società Finpiemonte spa.

La Camera di commercio di Torino non ha società controllate. Le società collegate (bilancio d'esercizio 2018) sono Ceipiemonte scpa, Ecocerved srl, Ic Outsourcing srl, InfoCamere scpa, Tecno Holding spa, TecnoServiceCamere scpa, Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione, Job Camere srl in liquidazione.

Al fine di valutare - per l'intero patrimonio partecipativo della Camera di Torino - l'utilità, la coerenza, le finalità e la salute finanziaria, si entra nel dettaglio di ciascuna delle 21 partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018.



Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Stato di attività	Anno di costituzione	% Quota di partecipaz.	Cap. sottoscritto dalla CCIAA	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata	Holding pura
A	B	C	C1	D	E*	E1	F	G	H	I	J
1	05053521000	Agroqualità spa	attiva	1995	6,1236	113.666,25	Controllo e Certificazione Qualità e sicurezza aziende agroalimentari	No	No	No	No
2	06608260011	BI.P.CA. spa	attiva	1993	6,545	823.462,00	Gestione e sviluppo Parco Scientifico a vocazione bioindustriale	No	No	No	No
3	06044201009	B.M.T.I. scpa	attiva	2000	0,0126	299,62	Gestione piattaforma mercato telematico prodotti agricoli, ittici e agroalimentari	No	Si	No	No
4	05841010019	C.A.A.T. scpa	attiva	1989	2,6948	925.679,58	Gestione mercato agroalimentare all'ingrosso Torino	No	No	No	No
5	09489220013	Ceipiemonte scpa	attiva	2006	22,062	55.154,00	Sviluppo e supporto internazionalizzazione imprese del Piemonte e del Nord-Ovest	No	Si	No	No
6	03991350376	Ecocerved scarl	attiva	1990	16,6986	417.465,00	Progettazione, realizzazione e gestione sistemi informativi in materia di ambiente ed ecologia	No	Si	No	No
7	07154400019	Environment Park spa	attiva	1996	10,4467	1.191.630,00	Gestione e sviluppo Parco Tecnologico su progresso tecnico settore ambientale per la creazione di imprese innovative	No	No	No	No



8	01947660013	Finpiemonte spa	attiva	1977	0,0706	250.208,00*	Società intermediaria finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo della ricerca e della competitività del territorio	No	No	No	No
9	09665690013	Finpiemonte Partecipazioni spa	attiva	2007	0,7962	238.859,00*	Gestione mediante valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni	No	No	No	No
10	04408300285	Ic Outsourcing scarl	attiva	2009	9,975	37.105,93	Gestione finalizzata alla conservazione e archiviazione di flussi documentali	No	Si	No	No
11	07793080016	I3P scpa	attiva	1999	16,6667	206.583,00	Supporto e promozione creazione nuove imprese	No	No	No	No
12	02313821007	InfoCamere scpa	attiva	1994	16,3698	2.892.541,8	Gestione sistema informatico nazionale per il Registro Imprese e per documenti con pubblicità legale o pubblicità notizia scaturenti da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori	No	Si	No	No
13	05375771002	Tecnoborsa scpa	attiva	1997	0,182	2.500,00	Supporto, sviluppo e crescita regolata e trasparente dell'economia immobiliare	No	No	No	No
14	05327781000	Tecno Holding spa	attiva	1997	27,8844	6.971.088,00*	Gestione partecipazioni e di strutture immobiliari per lo sviluppo di servizi alle imprese	No	No	No	No
15	04786421000	TecnoServiceCamere scpa	attiva	1994	20,5677	271.275,68	Assistenza e consulenza tecnico progettuale ed economica su gestione di strutture ed infrastrutture	No	Si	No	No



16	07401840017	Turismo Torino e Provincia scrl	attiva	2018	2,994	25.000,00	Agenzia di accoglienza e promozione turistica del territorio	No	No	No	No
17	80103360014	Eurofidi scarl in liquidazione	liquidaz	1979	0,2884	103.291,38	Attività di garanzia collettiva dei fidi	No	No	No	No
18	07614800014	Icarus scpa in liquidazione	liquidaz	1998	8,2837	264.475,8 *	Gestione centro multifunzionale a supporto attività e missioni spaziali in Torino	No	No	No	No
19	04117630287	Job Camere srl in liquidazione	liquidaz	2006	11,1025	66.615,27	Somministrazione lavoro	No	Si	No	No
20	07157100012	Montepo srl in liquidazione	liquidaz	1996	10	75.000,00 *	Attuazione Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Moncalieri a norma del Regolamento CEE 2081-93	No	No	No	No
21	03079030015	Villa Gualino scarl in liquidazione	cancellat	1990	25,52	43.580,5	Realizzazione e gestione della struttura turistico-ricettiva "Villa Gualino"	No	No	No	No

* prive di valore nominale



Le partecipazioni indirette

Si ricorda che l'articolo 2 comma 1 lettera g) ai fini del decreto n. 175/2016 e s.m.i. definisce partecipazione indiretta *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*.

Le linee guida del MEF – Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti di novembre 2019 nel documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" hanno precisato che la nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP. Sulla corretta individuazione di tale nozione si richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente *"la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"* pubblicato lo scorso 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro. In via esemplificativa, la fattispecie della "società a controllo pubblico" ricorre nelle seguenti ipotesi:

Controllo solitario:

1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;
2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Controllo congiunto:

1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali
2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Il documento precisa che ovviamente si considerano a controllo pubblico anche le società in house soggette al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.



Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progres- sivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzion e	Denominazione società/organism o tramite	% Quota di partecipazione società/organism o tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazion e di controllo	Società house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	04408300285	Ic Outsourcing scarl	2009	Ecocerved scarl	2,014	0,3349	Gestione finalizzata alla conservazione e archiviazione di flussi documentali	16,49	Si
2	04408300285	Ic Outsourcing scarl	2009	InfoCamere scpa	38,27	6,2647	Gestione finalizzata alla conservazione e archiviazione di flussi documentali	16,49	Si
3	04117630287	Job Camere srl in liquidazione	2006	Ecocerved scarl	2,261	0,3759	Somministrazione lavoro	18,36	No
4	04117630287	Job Camere srl in liquidazione	2006	InfoCamere scpa	40,69	6,66	Somministrazione lavoro	18,36	No
5	04117630287	Job Camere srl in liquidazione	2006	Ic Outsourcing scarl	2,26	0,2235	Somministrazione lavoro	18,36	No
6	03991350376	Ecocerved scarl	1990	InfoCamere scpa	37,64	6,1615	Progettazione, realizzazione e gestione sistemi informativi in materia di ambiente ed ecologia	22,79	Si
7	06608260011	Bipca spa	1993	Finpiemonte spa	39,213	0,027	Gestione e sviluppo Parco Scientifico a vocazione bioindustriale	6,572	No
8	07154400019	Environment Park spa	1996	Finpiemonte spa	38,656	0,027	Gestione e sviluppo Parco Tecnologico su progresso tecnico settore ambientale per	10,4737	No



							la creazione di imprese innovative		
9	07614800014	Icarus scpa in liquidaz	1998	Finpiemonte Partecipazioni spa	22,090	0,175	Gestione centro multifunzionale a supporto attività e missioni spaziali in Torino	8,4587	No
10	80103360014	Eurofidi scarl in liquidaz	1979	Finpiemonte Partecipazioni spa	18,6	01480	Attività di garanzia collettiva dei fidi	0,4364	No
11	07157100012	Montepo srl in liquidaz	1996	Finpiemonte Partecipazioni spa	41,00	0,3264	Attuazione Polo Integrato di Sviluppo (PIS) di Moncalieri a norma del Regolamento CEE 2081-93	10,03264	No
12	03079030015	Villa Gualino scarl in liquidaz	1990	Finpiemonte Partecipazioni spa	73,66	0,5864	Realizzazione e gestione della struttura turistico-ricettiva "Villa Gualino	26,1064	No



Risultati conseguiti con i piani di revisione

Come per la revisione straordinaria imposta dall'art. 24, anche per l'analisi annuale imposta dall'art. 20, è necessario tenere in particolare considerazione le norme del TUSP relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art. 3);
- alle finalità delle partecipazioni e del loro mantenimento (art. 4);
- agli oneri di motivazione analitica (art. 5);
- ai requisiti specifici richiesti (art. 20).

L'interpretazione che si dà alla normativa vigente, ci porta a dire che le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni pubbliche delineate dal d. lgs. 175/2016 non hanno la stessa portata. Infatti, l'art. 4 impone requisiti stringenti, mentre i criteri indicati nel comma 2 dell'art. 20 non sembrano né esaustivi, né tassativi.

Quindi se una società non soddisfa i requisiti dell'art. 4, allora la Pubblica amministrazione deve alienarla. Di contro, il soddisfacimento di questi requisiti è condizione necessaria, ma non sufficiente al mantenimento, in quanto occorre verificare anche quanto richiesto dal comma 2 dell'art. 20.

Con deliberazione n. 131 del 25/09/2017 la Giunta camerale ha approvato il documento "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della CCIAA di Torino", adottato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. La Giunta camerale con la deliberazione n. 131/2017, dando atto delle conclusioni cui giungeva il documento allegato alla stessa, decideva quanto segue:

- il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ecocerved scarl
 - Finpiemonte spa
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
- la razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società secondo le modalità indicate:
 - Ceipiemonte scpa: proseguimento azioni di efficienza e riduzione dei costi e modifica dell'oggetto sociale indicando quanto prevede l'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 219/2016 (entro il 31/12/2017);
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa: proseguimento messa in atto di azioni previste dal Piano Industriale 2014 – 2018 che prevedono azioni di efficienza e riduzione dei costi e maggiori ricavi nelle aree strategiche di intervento individuate dal Piano stesso (entro il 31/12/2018);
 - Environment Park spa: richiesta alla società di adottare un piano industriale che consentisse di raggiungere il pareggio di bilancio (entro il 31/12/2018);
 - Tecno Holding spa: realizzazione del piano di razionalizzazione degli assets della società (entro il 31/12/2021)



- la dismissione dalle seguenti società non ritenute più strategiche per l'ente camerale:
 - Finpiemonte Partecipazioni spa (entro il 30/9/2018)
 - Montepo spa (entro il 30/9/2018)
- la conferma del recesso già esercitato negli anni 2014 e 2015 per le seguenti società:
 - IS.NA.R.T. scpa (liquidazione della quota entro il 31/12/2017)
 - Uniontrasporti scarl (liquidazione della quota entro il 31/12/2017)
- la presa d'atto inoltre che il recesso era già stato nel frattempo esercitato nel corso del 2017 dalle seguenti società con liquidazione della quota:
 - Consepi srl
 - Ima Piemonte scpa
- la presa d'atto infine che le società in liquidazione erano le seguenti:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione

Con deliberazione n. 214 del 17/12/2018 veniva deciso quanto segue:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ecocerved scarl
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - Turismo Torino e Provincia scarl
- il mantenimento con interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa: proseguimento azioni di razionalizzazione avviate per il contenimento dei costi e il perseguimento del pareggio di bilancio anche per i prossimi anni.
 - Ceipiemonte scpa: proseguimento azioni di efficienza e riduzione dei costi intraprese negli anni passati
 - Environment Park spa: proseguimento azioni previste dal piano industriale 2017 - 2020.
 - Tecno Holding spa: proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli *assets* della società avviato nel 2017
- la dismissione di Finpiemonte spa ritenuta non più strategica per l'ente camerale.
- la conferma del recesso esercitato nel 2017 da Finpiemonte Partecipazioni spa e della cessione in corso della quota detenuta in Uniontrasporti scarl
- la presa d'atto che le seguenti società risultano alla data del 31/12/2017 in liquidazione:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione

Dismissioni effettuate e in corso: aggiornamento

Con deliberazione n. 174 del 13/10/2014 veniva deciso di recedere da Uniontrasporti scarl. A seguito di esercizio del diritto di opzione da parte della Camera di commercio della Venezia



Giulia si è proceduto in data 19/12/2018 al relativo atto notarile di cessione dell'intera quota detenuta nella società introitando la somma di € 8.665,37.

Relativamente a Finpiemonte Partecipazioni spa si è provveduto con bando d'asta pubblica alla cessione della partecipazione societaria costituita da n. 238.859 azioni, per un valore nominale di € 238.859,00 pari allo 0,796% del capitale sociale. Entro i termini del bando non sono pervenute offerte e pertanto la procedura è stata dichiarata deserta. Con determinazione n. 158/A-SG del 28/09/2018, pertanto, si è determinato il recesso dalla società e di chiedere a Finpiemonte Partecipazioni Spa la liquidazione in denaro della quota detenuta dalla Camera di commercio di Torino, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile secondo quanto previsto dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. La richiesta è stata formalmente inviata a Finpiemonte Partecipazioni spa con lettera prot. 100229 del 28/09/2018. Con la deliberazione della Giunta camerale n. 214 del 17/12/2018 relativa alla "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n 175/2016 e s.m.i." la Giunta camerale ha preso atto dei risultati conseguiti con il piano revisione straordinaria delle partecipate e ha confermato il recesso esercitato nel 2018 da Finpiemonte Partecipazioni spa dando atto della procedura di liquidazione in corso. Con la nota prot. 17016 del 18/02/2019 si è data comunicazione alla società e alla Regione Piemonte che con deliberazione della Giunta camerale n. 214 del 17/12/2018 era stata decisa la conferma della volontà di dismettere la partecipazione detenuta dalla Camera di commercio di Torino in Finpiemonte Partecipazioni spa e del recesso comunicato con lettera prot. 100229 del 28/09/2018 e si è ricordato che ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 in caso di mancata alienazione della quota, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società. Con la lettera del 25 luglio 2019, prot. in arrivo n. 80337 Finpiemonte Partecipazioni spa ha comunicato che, preso atto dei recessi ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del D. Lgs. 175/2016 di diversi azionisti l'assemblea degli azionisti nella seduta del 22 luglio 2019 ha deliberato di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter e 2437-quater 5° comma del Codice Civile, l'acquisto da parte della società di tutte le azioni possedute dagli azionisti receduti. La società ha proposto il perfezionamento dell'operazione di recesso mediante girata delle azioni con contestuale pagamento. Con la determinazione presidenziale n. 71 del 27/08/2019, ratificata dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 135 del 16/09/2019, si è determinato di procedere al perfezionamento dell'operazione di recesso da Finpiemonte Partecipazioni spa mediante girata alla società delle azioni e accettazione della liquidazione dell'importo

omnicomprensivo	di	euro	296.975,83
-----------------	----	------	------------

 (duecentonovantaseimilanovecentosettacinque virgolaottantatre) pari al valore della quota detenuta dall'ente camerale, determinato in base a perizia rilasciata da Praxi alla società in data 18/01/2019. L'operazione di girata presso il notaio, è stata effettuata in data 13/12/2019 introitando la somma di euro 296.975,83.

Per quanto riguarda Finpiemonte spa, con deliberazione n. 214 del 17/12/2018 è veniva deliberata la dismissione della partecipazione detenuta nella società ritenuta non più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente camerale, entro il 31/12/2019. Con deliberazione della Giunta camerale n. 137 del 16/09/2019 si è deciso di dare seguito a quanto deciso con la deliberazione n. 214 del 17/12/2018 procedendo con bando pubblico alla vendita della quota detenuta in Finpiemonte spa dando mandato al Segretario Generale di procedere con propria determinazione. Con determinazione dirigenziale n. 183/A-SG del 12/11/2019 è stato approvato il bando di asta pubblica per la cessione della partecipazione societaria detenuta in Finpiemonte spa costituita da n. 109.511 azioni, per un valore nominale di € 109.511,00 pari allo 0,070199359% del capitale sociale complessivo al prezzo a base d'asta di € 111.722,00 (centoundicimilasettecentoventidue/00). Il bando prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12.00 del



giorno 03/12/2019. Il bando è stato pubblicato sul sito internet dell'ente in data 12/11/2019 nella sezione "Enti Controllati/Società Partecipate" e "Bandi di Gara" dandone comunicazione alla società e ai soci con nota prot. 121871/U del 12/11/2019 e con nota prot. 124884/U del 19/11/2019 è stata chiesta la pubblicazione dell'estratto dell'avviso di asta pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte effettuato sul BURP n. 48 del 28/11/2019. Visto il verbale del Responsabile del Procedimento con il quale in data 04/12/2019, si è dichiarata deserta la procedura avviata con determinazione n. 183/A-SG del 12/11/2019, in quanto entro il termine del 03/12/2019 stabilito dal bando, non sono pervenute offerte alla Camera di commercio di Torino, con determinazione dirigenziale n. 210 del 06/12/2019 si è preso atto del fatto che il bando è andato deserto e si determinato di esercitare il recesso. Con lettera trasmessa alla società protocollo n. 133910 del 09/12/2019 è stato comunicato il recesso ed è stato chiesto a Finpiemonte Spa di liquidare in denaro la quota detenuta nella società, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.. Si precisa che nel corso del 2019 la quota nella società si è ridotta a nominali € 109.511,00 per effetto delle perdite durevoli registrate dalla società e alla conseguente decisione di ridurre il capitale sociale da € 358.480.400,00 ad € 356.424.289,00, determinando la conseguente riduzione proporzionale delle quote detenute dai soci.

Partecipazioni in liquidazione: aggiornamento

Per quanto riguarda le società in liquidazione si dà ora un aggiornamento sull'andamento delle procedure di liquidazione e si segnala quanto segue:

Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione: la società è in liquidazione dal 2011. In data 28/12/2018 il liquidatore ha presentato presso il Registro Imprese istanza per la cancellazione della società divenuta efficace dal 04/01/2019.

Eurofidi scarl in liquidazione: la società è in scioglimento dal 15/09/2016. Le attività di liquidazione sono tuttora in corso. Nel corso del 2018 i liquidatori hanno avviato trattative per ridurre i costi di gestione della società e hanno proseguito il piano di liquidazione approvato dai soci nell'assemblea del 26/10/2018 e all'azione di responsabilità deliberata nell'assemblea del 18/02/2019.

Icarus scpa in liquidazione: la società è in liquidazione dal dicembre 2015. La società non ha ricevuto manifestazioni di interesse all'acquisizione del complesso immobiliare sito in Torino, Corso Marche n. 79 denominato Centro Multifunzionale Spaziale (CMFS). Si conferma che nelle more dell'alienazione dell'immobile la gestione della società prosegue in funzione della necessità di conservare il valore dell'impresa e massimizzare il valore di realizzo, oltre che per gli impegni contrattuali precedentemente assunti. Nelle more dell'alienazione il patrimonio della società rappresenta un complesso economico funzionante che produce reddito, anche se mediante una gestione di carattere conservativo.

Job Camere srl in liquidazione: per la società in liquidazione dal 2015 l'assemblea dei soci ha disposto la continuazione provvisoria dell'attività dell'impresa. Nel corso dell'assemblea tenutasi in data 20/11/2019 il liquidatore ha informato che i rapporti di lavoro sono stati chiusi in maniera positiva e senza contenziosi. Per la società vi sono manifestazioni di interesse all'acquisto, pertanto si valuterà se procedere ad una gara previa valutazione della società. Per procedere nell'operazione occorrerà il consenso di tutti i soci, diversamente si procederà allo scioglimento naturale della società (presumibilmente entro marzo 2020).



Montepo srl: considerata l'attività sociale residua in imminente esaurimento l'assemblea dei soci ha deliberato di porre in scioglimento e liquidazione la società in data 09/04/2018. Al fine di contenerne i costi la società è stata preventivamente trasformata da spa in srl. La società ha proseguito nel 2018 l'attività finalizzata alla dismissione degli immobili.

Analisi annuale, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 175/2016, delle restanti partecipate

Rispetto al 31/12/2018 le partecipazioni societarie scendono da 22 a 20 società avendo ceduto nel dicembre 2018 la partecipazione in Uniontrasporti scarl e nel dicembre 2019 la partecipazione in Finpiemonte Partecipazioni spa. Di queste, le società in liquidazione sono 5, mentre la società attualmente in fase di dismissione è 1.

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle partecipazioni di cui al piano del 2018 si dà atto dei seguenti risultati:

Ceipiemonte scpa. L'ente camerale ha chiesto alla società di proseguire le azioni di efficienza e riduzione dei costi intraprese negli anni passati. Il Piano Industriale 2017 - 2019 ha previsto una serie di azioni che hanno portato alla riduzione dei costi e dei contributi consortili a carico dei soci da € 1.750.000,00 a € 750.000,00 incrementando invece l'attività progettuale. Tale obiettivo si può pertanto ritenere raggiunto fermo restando la necessità di un confronto fra i soci sul futuro della società.

Centro Agro Alimentare Torino scpa. L'ente camerale ha chiesto di proseguire le azioni di razionalizzazione avviate per il contenimento dei costi e il perseguimento del pareggio di bilancio anche per i prossimi anni. La società ha adottato e proseguito il Piano Industriale e di Sviluppo 2018 - 2022 che prevede l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio di bilancio e razionalizzazione delle spese di funzionamento e personale. Nel 2018 la società ha incrementato i ricavi e ridotto i costi rafforzandone la presenza nella filiera agroalimentare.

Environment Park spa. L'ente camerale ha chiesto alla società di proseguire le azioni previste dal piano industriale 2017 - 2020. L'assemblea riunitasi l'11/12/2017 ha approvato il Piano Industriale 2017 - 2020 redatto in continuità con le linee guida dal Piano 2014 - 2017. Il piano si fonda su due obiettivi principali: conferma del pareggio/utile d'esercizio e equilibrio e ottimizzazione finanziaria. La società ha proseguito l'attività secondo quanto previsto dal piano e nel 2018 il valore della produzione si è incrementato, l'utile è aumentato e la società ha rafforzato la propria posizione sul mercato.

Tecno Holding spa. L'ente camerale ha chiesto il proseguimento della realizzazione del piano di razionalizzazione degli *assets* della società avviato nel 2017. La società con nota prot. n. 125661 del 20/11/2019 ha trasmesso una relazione tecnica che si colloca in un contesto legislativo differente rispetto alla relazione tecnica del 2018, in quanto recepisce le innovazioni legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 che esimano i soci di società pubbliche che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014 - 2016 come è il caso della società Tecno Holding, dall'obbligo di alienazione della partecipazione detenuta (fino al 31/12/2021). La Relazione si pone in un'ottica di valorizzazione degli *assets* societari, proseguendo tuttavia il percorso di razionalizzazione avviato dalla Società rispetto a quegli *assets* non ammissibili rispetto alla normativa vigente (TUSP) che, sotto tale profilo, rimane applicabile. La Relazione si pone come un *business plan* in cui vengono esplicitati oggetto, tempistiche e modalità delle dismissioni degli *assets* societari non riconducibili alle categorie



previste dal TUSP, nonché il progetto di valorizzazione di taluni *assets*. La Camera di commercio di Torino, principale azionista della società, ha aderito al Piano al fine di preservare il valore della quota detenuta nella società e garantire una efficace ed efficiente gestione della stessa nel corso della procedura delineata. Il dividendo straordinario introitato nel 2018 derivante dalle operazioni di dismissione della società è pari a € 15.832.653,45.

Turismo Torino e Provincia scrl. La Camera di commercio di Torino già socia dal 2007 del consorzio, con deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 9/4/2018, ha approvato la trasformazione di Turismo Torino e Provincia da consorzio a società consortile a responsabilità limitata come previsto dalla legge regionale n. 14/2016. Tale trasformazione operativa dall'11/7/2018 è prevista dalla legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 con la quale la Regione Piemonte ha dettato nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla legge, la Regione riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato. L'ente camerale ha mantenuto la quota che deteneva nel fondo consortile. Nel corso dell'assemblea del 20/12/2018 di Turismo Torino e Provincia scrl è stato deliberato di aumentare il capitale sociale, in modo scindibile, a pagamento ed in denaro, da € 835.000,00 ad € 2.835.000,00 e così per € 2.000.000,00 da offrirsi in sottoscrizione alla pari ai soci ai sensi dell'articolo 10.3 del vigente statuto sociale e delle vigenti norme di legge. Il termine per la sottoscrizione veniva fissato nel 30 giugno 2019. Con deliberazione n. 107 del 10/06/2019 la Giunta camerale ha deliberato di esercitare il diritto di opzione e di approvare la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di Turismo Torino scrl a pagamento e alla pari per l'ammontare massimo di € 50.000,00 pari a 100 quote da € 500,00 ciascuna. La deliberazione è stata trasmessa in data 20/06/2019 (prot. 65961) al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'approvazione, come previsto dall'art. 2 comma 4 della Legge n. 580/1993. La deliberazione è stata inoltre trasmessa, a fini conoscitivi, nella medesima data del 20/06/2019 ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 alla Corte dei Conti (prot. 66493) e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (prot. 66494), che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 - bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Nel corso dell'assemblea di Turismo Torino del 28/06/2019 è stato deliberato di prorogare il termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci in data 20/12/2018 fino al 28/11/2019. Mentre si è in attesa dell'autorizzazione ministeriale la Giunta camerale con la deliberazione n. 185 dell'11/11/2019 ha precisato di voler procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di Turismo Torino e Provincia scrl, come deliberato con il proprio provvedimento n. 107 del 10/06/2019, solo a condizione che anche gli altri soci pubblici sottoscrivano la quota di loro spettanza, considerato che la sola sottoscrizione della Camera di commercio di Torino che detiene nella società una quota di appena il 2,994% non avrebbe consentito le attività di sviluppo previste dall'operazione di aumento del capitale sociale. La sottoscrizione dell'aumento di capitale al momento, pertanto, non ha avuto seguito.

Per ciascuna società in cui la Camera di Torino deteneva alla data del 31 dicembre 2018 delle quote partecipative - dirette e indirette -, viene redatta una **scheda di sintesi** utilizzando il Modello di Scheda rilasciato dal MEF - Dipartimento del Tesoro sul proprio sito in data 02/12/2019.



Conclusioni

In sintesi, l'analisi ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 delle partecipazioni societarie al 31/12/2018 predisposta dalla Camera di Torino prevede:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ceipiemonte scpa
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa
 - Ecocerved scarl
 - Environment Park spa
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - Turismo Torino e Provincia scarl
 - Tecno Holding spa con proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli *assets* della società avviato nel 2017 e rimodulato alla luce della legge di bilancio 2019
- il proseguimento delle azioni avviate per la dismissione di Finpiemonte spa
- la presa d'atto che le seguenti società risultano alla data del 31/12/2018 in liquidazione:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione (cancellata dal Registro Imprese con efficacia 04/01/2019);
- la presa d'atto che, rispetto al precedente piano al 31/12/2017 sono state dismesse le partecipazioni:
 - Uniontrasporti (mediante cessione alla Camera della Venezia Giulia in data 19/12/2018)
 - Finpiemonte Partecipazioni spa (mediante girata alla società in data 13/12/2019).



Riepilogo

Azioni intraprese	Progressi vo	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)
MANTENIMENTO	1	Agroqualità spa	6,1236	
	2	Bioindustry Park Silvano Fumero spa	6,545	
	3	Borsa Merci Telematica Italiana scpa	0,0126	
	4	C.A.A.T. scpa	2,6948	
	5	Ceipiemonte scpa	22,062	
	6	Ecocerved scarl	16,6986	
	7	Environment Park spa	10,4467	
	10	Ic Outsourcing scarl	9,975	
	11	I3P scpa	16,6667	
	12	InfoCamere scpa	16,3698	



		13	Tecnoborsa scpa	0,182	
		14	Tecno Holding spa	27,8844	
		15	TecnoServiceCamere scpa	20,5677	
		16	Turismo Torino e Provincia scarl	2,994	
RAZIONALIZZAZIONE	CESSIONE O RECESSO	8	Finpiemonte spa	0,0706	



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO